



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 28 del 03/07/2018

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Ing. Claudio Lino Vinci

Oggetto: **Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla gestione dell'emergenza del servizio idrico integrato sull'isola dell'Asinara – Art. 50, comma 5, TU. EE.LL.**

Il Sindaco

Premesso che:

- con la legge regionale n. 29 del 17 ottobre 1997, la Regione Sardegna, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa nazionale in materia, ovvero la L. n.36 del 1° maggio 1994, ed ora il D. Lgs 152/2006, aveva disciplinato la riorganizzazione del servizio idrico integrato ad uso civile;
- la legge regionale prevedeva la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione e depurazione di acqua ad usi esclusivamente civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, attraverso l'individuazione di un unico ambito territoriale ottimale (ATO) coincidente con l'intero territorio della Regione Sardegna (isole minori comprese), di un unico gestore, di un'unica tariffa;
- All'Autorità d'Ambito, consorzio obbligatorio tra i Comuni e le province della Sardegna (partecipato dalla stessa Regione) sono state trasferite tutte le funzioni amministrative attinenti ai servizi idrici in precedenza esercitate dagli enti locali;
- L'Autorità dell'Ambito Ottimale della Sardegna ha individuato, in via esclusiva ai sensi della L. 36/94 e ai sensi della L. R. 29/97 e successive modificazioni, il Gestore unico del Servizio Idrico Integrato dei Comuni compresi nello stesso ambito territoriale nella società Abbanoa spa;
- A norma dell'art. 7, comma 1, lett. a), D. L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, nella Parte III del D. Lgs 152/2006, ovunque ricorrenti, le parole «l'Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «l'ente di governo dell'ambito» e le parole «le Autorità d'ambito» sono state sostituite dalle seguenti: «gli enti di governo dell'ambito».
- Con la L. R. n. 4 del 4.2.2015 art. 2, le funzioni di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato sono attribuite all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna (EGAS) che

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

succede, a decorrere da 1° gennaio 2015, in tutte le posizioni giuridiche ed economiche, attribuite alla gestione commissariale istituita ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna;

- Con il decreto sblocca Italia sono state apportate modifiche al D. lgs 152/2006 con obbligo per gli EGATO, che non l'hanno ancora fatto, di affidare il servizio al gestore unico entro il 30.09.2015, con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro-tempore vigente;
- Il Comune di Porto Torres, in considerazione del subentro dell'Autorità d'Ambito (ora EGAS) e del gestore unico Abbanoa nella gestione e nell'erogazione dei servizi idrici per tutto il territorio regionale, al pari degli altri comuni della Sardegna, ha trasferito la gestione del servizio idrico e consegnato le relative opere, beni ed impianti al predetto gestore unico Abbanoa spa con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 29.9.2006;

Dato atto che

- al momento del trasferimento ad Abbanoa della gestione del servizio idrico cittadino, avvenuto con la citata deliberazione, il Comune di Porto Torres non era titolare degli impianti afferenti l'Asinara in quanto ancora ricomprese nel demanio regionale;
- con Delibera di G. R. n. 23/23 del 13 giugno 2007 la Regione Sardegna ha deliberato di trasferire al Comune di Porto Torres le infrastrutture necessarie per la gestione del servizio idrico integrato, ubicate sull'Isola dell'Asinara, da consegnare ad Abbanoa Spa quale gestore unico del servizio idrico integrato;
- in data 21 novembre 2007 il Comune di Porto Torres, con nota del competente Dirigente Regionale, ha ricevuto gli impianti necessari per la gestione del servizio idrico integrato ubicati sull'Isola dell'Asinara;
- in data 22 dicembre 2008 prot. n. 27140 27 il Comune di Porto Torres ha trasmesso lo Stato di consistenza delle opere ad Abbanoa spa che ha iniziato la gestione del servizio idrico – fognario nell'isola;
- in data 12.1.2009 Abbanoa redigeva una “Relazione Stato di Consistenza dell'Isola dell'Asinara”, in cui veniva descritta la situazione, le problematiche gestionali ed individuate alcune soluzioni ed i relativi costi, precisando che in tutti i casi, si prevedeva “una gestione del S. I. I. passiva con incassi irrisori”;

Evidenziato che:

- Con nota del 25 febbraio 2010 Abbanoa SpA scriveva all'Autorità d'Ambito, lamentando difficoltà nella gestione del S. I. I. sull'Isola dell'Asinara e la possibilità di interrompere la gestione della medesima, in assenza di un piano di gestione condiviso e finanziato da AATO;
- Con nota del 30 giugno 2010 (prot. n. 15995 del 1 luglio 2010) Abbanoa SpA comunicava la propria volontà di interrompere la gestione del S. I. I. affermando la mancanza delle condizioni e le disposizioni indispensabili per l'esercizio;
- Con nota del 8.7.2010, prot. n. 16600, il Comune invitava Abbanoa a proseguire la gestione, nelle more dello svolgimento da parte di AATO delle proprie funzioni di programmazione, organizzazione e controllo del SII, invitando la stessa AATO ad assegnare al gestore le risorse necessarie per far fronte alla situazione di emergenza esistente;
- Abbanoa, con nota acquisita al prot. n. 17350 del 20.7.2010, affermava di non avere la titolarità per poter gestire le opere inerenti il SII dell'isola né le risorse finanziarie per affrontare gli ingenti costi di manutenzione e nel ribadire l'insussistenza, in assenza di un piano di gestione condiviso e finanziato da AATO, delle condizioni per il prosieguo del servizio, comunicava la sospensione del servizio dal 20.7.2010;

Preso Atto che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Dal 1 agosto 2010 la società Abbanoa spa abbandonava la gestione degli impianti del sistema idrico integrato ubicati sull'isola dell'Asinara motivando che il servizio provvisorio era particolarmente oneroso, problematico ed oneroso (comunicazione di Abbanoa agli atti);
- Stante la mancata gestione del servizio idrico fognario da parte del soggetto titolare delle relative funzioni e degli obblighi gestionali, il Comune di Porto Torres, con atto prot.13211 del 10.7.2013 diffidava Abbanoa Spa, in qualità di Ente gestore del servizio idrico integrato su tutta la Sardegna, a porre in essere gli adempimenti necessari per la gestione del servizio stesso nell'isola dell'Asinara, con avvertimento che in caso di inottemperanza si sarebbe provveduto a promuovere l'intervento sostitutivo, dando atto che gli oneri necessari sarebbero stati posti a totale carico del gestore unico.

Considerato che

- la mancata gestione del servizio idrico-integrato sull'isola dell'Asinara avrebbe prodotto dei seri rischi di tipo igienico-sanitario, il Comune di Porto Torres con deliberazione n. 107 del 9 luglio 2017 avente ad oggetto “ Indirizzi per interventi sull'isola dell'Asinara per la gestione dell'emergenza idrico fognaria “ dove si dava incarico al Dirigente dell'Area Tecnica , dott. Ing. Claudio Vinci, di promuovere l'intervento sostitutivo attraverso la società in house Multiservizi srl Porto Torres;
- Stante il perdurare delle inadempienze del gestore unico, in attuazione degli indirizzi di cui alla citata deliberazione G. C. n. 107 del 9.7.2013 ed in esecuzione della diffida del 10.7.2013 questa Amministrazione, pur non avendo titolarità di poteri, funzioni ed obblighi gestionali, ha provveduto in via sostitutiva, tramite la propria società in house Multiservizi Srl, a garantire la distribuzione dell'acqua potabile e la gestione dei reflui e monitoraggio del sistema fognario dell'Isola dell'Asinara, con risorse proprie che successivamente dovranno essere recuperate e poste a carico dei soggetti inadempienti;
- il Comune di Porto Torres sia verbalmente che per iscritto ha più volte sollecitato l'intervento della Regione Sardegna affinché mettesse in condizione, l'Autorità d'ambito ed il Gestore unico di svolgere le proprie funzioni e compiti gestionali nell'isola dell'Asinara;

Richiamate altresì le note del Commissario Straordinario del Comune dell'8.6.2015 e del 19.6.2015 indirizzate tra l'altro al Gestore Unico Abbanoa, all'Ente di Governo dell'Ambito Ottimale della Sardegna ed alla Regione Sardegna con cui si segnalava la gravità della situazione con richiesta urgente di immediato intervento, onde risolvere le problematiche igienico sanitarie sull'isola peraltro rilevate con nota dei NOE di Sassari prot. n. 14/23;

Preso atto dell'ordinanza sindacale n. 17 del 24.06.2015 in materia di igiene e sanità con la quale il Sindaco in ragione dell'acclarata sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza e di emergenza sanitaria e di igiene pubblica, dovuta all'impossibilità per il Comune di continuare a garantire in via sostitutiva lo smaltimento dei reflui, in seguito alla cessazione dell'erogazione del servizio da parte dello stesso Gestore Unico dell'Ambito della Sardegna dal luglio 2010 ed alla cessione delle attività in loco della Turritana Costruzioni dal luglio 2012, a suo tempo incaricata dallo stesso gestore unico e dati il mancato intervento sostitutivo delle autorità preposte ai sensi dell'art. 152 del D. Lgs 152/2006, in una situazione eccezionale dovuta al mancato funzionamento del depuratore esistente, in coincidenza con l'esponentiale aumento delle presenze in piena stagione turistica e nell'impossibilità di sostenere ulteriori oneri economici per gli interventi sostitutivi per la depurazione e lo smaltimento dei reflui sull'Isola dell'Asinara aveva ordinato:

- Alla società ABBANOVA S.P.A. in qualità di ente gestore del sistema idrico integrato su tutto il territorio della Sardegna, di porre in essere tutti gli adempimenti e le attività necessarie per la gestione del Servizio stesso nel territorio dell'Isola dell'Asinara, assicurando in particolare la depurazione, lo smaltimento e comunque la gestione dei reflui, con immediatezza e comunque entro le 24 ore dal ricevimento della presente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- all'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA in persona del Commissario Straordinario in carica, di esercitare ai sensi dell'art. 152 comma 2 del D. Lgs 152/2006, ed ai sensi dell'art. 44 della Convenzione AATO - Abbanoa tutti i poteri conferiti dalla legge e dalla convenzione medesima per garantire l'adempimento dei propri obblighi da parte del Gestore, ovvero ad esercitare i propri poteri sostitutivi ponendo in essere con immediatezza le attività necessarie;
- Alla REGIONE SARDEGNA, in caso di perdurante inadempienza del Gestore Abbanoa Spa o del l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, ad esercitare i poteri sostitutivi ex art 152 comma 2 D. Lgs 152/2006, mediante nomina di un commissario ad acta.

L'ordinanza veniva trasmessa altresì al MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE ed alla AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS per l'esercizio dei poteri previsti rispettivamente dagli artt 152 comma 3 e 161 comma 4 lett. f) e g) del D. Lgs 152/2006 in combinato disposto con l'art 21 commi 13, 14 e 19 del D. L. 201 del 6.12.2011.

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 17 del 24.6.2015 ;

Richiamata altresì la delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 21 giugno 2016 con la quale sono state approvate le linee di indirizzo affinché il Sindaco richieda ad EGAS di adottare tutti gli atti opportuni per intervenire presso l'Ente Gestore per la presa in carico del servizio idrico integrato dell'isola dell'Asinara;

Visto il verbale dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, trasmesso con nota prot. n. 4262 del 7 settembre 2016 relativo al sopralluogo del 5 agosto 2016, avvenuto tra le parti interessate presso l'isola dell'Asinara, che rappresenta l'inizio delle attività volte all'inserimento nel perimetro d'Ambito dell'isola dell'Asinara e quindi al conseguente trasferimento al soggetto gestore Abbanoa spa della gestione delle infrastrutture idrico/fognarie;

Vista la nota di Abbanoa spa prot. n. 76829/DG del 15.12.2016 con la quale si richiedeva al Comune di Porto Torres una integrazione della documentazione tecnica;

Considerato che:

- tutto il sistema idrico fognario sull'isola è stato realizzato nei decenni passati dal Ministero di Grazia e Giustizia, quando l'isola dell'Asinara era un carcere, e successivamente è stato istituito il Parco Nazionale dell'Asinara;
- il Comune non era in possesso dei dettagli tecnici delle reti idrico fognarie così come richiesti da Abbanoa e pertanto con nota prot. n. 3310 del 1 febbraio 2017 veniva inviata una richiesta in merito all'Ente Parco Nazionale;
- l'Ente Parco, con nota del 16 marzo 2017, trasmetteva l'elenco dei documenti in suo possesso dagli anni 1999 al 2016 e li rendeva disponibili;
- il Comune di Porto Torres provvedeva a digitalizzare tutta la copiosa documentazione pervenuta dall'Ente Parco (progetto esecutivo interventi per la riorganizzazione del ciclo dell'acqua , etc...) in forma cartacea e quella in proprio possesso (nuovo depuratore di Cala d'Oliva, etc...);

Vista la nota dell'EGAS prot. 2139 dell'11 maggio 2017 con cui richiedeva :

- ad Abbanoa la risoluzione dei problemi del Comune di Porto Torres nella gestione dell'emergenza e “ *al futuro gestore Abbanoa di supportare il Comune attraverso il prestito di n. 2 mezzi riconosciuti in MTI-2 dal quarto trimestre dell'anno 2017*”;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- alle parti interessate RAS Assessorato all'Industria e Comune di Porto Torres, relativamente all'investimento di € 3.200.000,00 di cui alla D.G.R. 28/28 del 9 giugno 2015, la necessità di stipulare un *accordo di programma quadro* (APQ) per la gestione del finanziamento con EGAS.

Preso atto che il Comune di Porto Torres con la nota di prot. n. 13361 del 17 maggio 2017 inviava tutta documentazione tecnica del sistema idrico - fognario dell'isola dell'Asinara, sotto forma di link , ad EGAS ed Abbanoa;

Vista la nota EGAS, prot. 2225 del 16 maggio 2017, che nel richiamare la propria precedente nota del 11 maggio 2017, sollecitava e ribadiva al futuro gestore Abbanoa spa la necessità di fornire il supporto al Comune di Porto Torres attraverso il prestito di due mezzi (auto spurgo) al fine di gestire nell'emergenza i reflui dell'Asinara;

Preso atto della nota EGAS, prot. n. 2571 del 7 giugno 2017, avente ad oggetto *“Inclusione dell'isola dell'Asinara nel perimetro del servizio idrico integrato e presa in carico da parte del gestore unico Abbanoa spa”* con la quale si sollecitano gli Enti coinvolti al proseguimento dell'attuazione dell'iter procedurale volto al trasferimento completo della gestione delle opere idrico-fognarie e chiede altresì ad Abbanoa spa di supportare il Comune di Porto Torres nella conduzione del sistema fognario nel periodo transitorio;

Preso altresì atto che nella sopra citata nota si evidenziava, a seguito della documentazione tecnico-amministrativa inviata dal Comune di Porto Torres, l'avvenuta acquisizione al demanio pubblico di tutte le aree in cui ricadono le opere in questione e il relativo verbale di consegna;

Dato atto che nella stessa nota, visto il perdurare della situazione emergenziale evidenziata dal Comune di Porto Torres, chiedeva ad Abbanoa *“di supportare il Comune nella conduzione del sistema fognario nel periodo transitorio, attraverso il prestito dei due mezzi richiesti. I costi sostenuti potranno essere rendicontati all'interno dei costi operativi, riconosciuti in MTI/2 dal quarto trimestre del 2017. Si ribadisce che, per tale evenienza, in via eccezionale, potranno essere utilizzati mezzi già nella disponibilità di Abbanoa, ovvero in mancanza di essi potranno essere utilizzate forme quali il noleggio con operatore certificato. Non risulta possibile ad oggi utilizzare altre forme quali l'acquisto di mezzi in quanto tali spese non troverebbero copertura all'interno dei costi operativi suddetti”*;

Considerato inoltre che:

- con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna n. 8 del 22 marzo 2017 l'isola dell'Asinara veniva inserita nel perimetro d'Ambito della Sardegna, come si evince dalla relazione di accompagnamento *“ Tabella 2.1 Piano di allargamento del perimetro del gestore unico”* tra le Borgate marine dall'anno 2017 ;
- nella nota EGAS del 16 maggio 2017 è allegata la Tabella 4 *“Costi operativi Borgate Marina”* dichiarati da Abbanoa spa nell'ambito della proposta tariffaria 2016/19. riconosciuti da EGAS, e alla voce Asinara viene indicato un costo totale annuo pari ad € 398.450,00;
- il Comune di Porto Torres, corrisponde, per il servizio idrico integrato, una quota consortile che viene rapportata all'intero territorio per una superficie complessiva di 104,41 kmq, includendovi pertanto anche l'Isola dell'Asinara, seppur tale servizio sia stato sospeso da parte dell'Ente gestore dal 2010.

Preso atto che, con nota prot. 10962 del 24.04.2017, il dirigente dell'Area Ambiente e Tutela del Territorio evidenziava il fatto che *“la soc. Abbanoa s.p.a. quale titolare unico del servizio idrico*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

integrato non dava seguito alla diffida notificata “e nell’evidenziare la grave situazione igienico sanitaria sull’isola dell’Asinara e in assenza di risorse economiche, personale e mezzi suggeriva la limitazione delle presenze sull’isola mediante ordinanza sindacale;

Posto che nonostante sussistano tutte le condizioni giuridico amministrative e finanziarie affinché EGAS proceda all’affidamento del servizio idrico integrato sull’isola dell’Asinara al gestore unico ad oggi, ciò non è ancora avvenuto e Abbanoa si rifiuta di prendere in gestione l’incarico del servizio idrico integrato;

Dato atto che le ripetute iniziative dell’Amministrazione concretizzatesi anche in note formali, per la risoluzione definitiva delle problematiche inerenti la gestione del servizio in oggetto, non hanno trovato positiva soluzione da parte dell’Ente di Governo e del gestore unico Abbanoa spa;

Considerato che

- l’assenza di gestione del servizio idrico integrato comporterebbe un grave stato di emergenza igienico – sanitaria con potenziale pregiudizio per la salute pubblica, e conseguente necessaria interruzione dello svolgimento delle attività di tutela e salvaguardia del Parco Nazionale dell’Asinara e delle attività commerciali e turistico ricettive ivi ubicate;
- considerata la natura fondamentale del servizio è assolutamente indispensabile garantire l’erogazione dell’acqua e la gestione dei reflui in modo continuo e universale;
- i borghi presenti sull’Isola dell’Asinara rappresentano degli insediamenti abitativi integrati all’interno del territorio Comunale;
- si rende necessario risolvere la problematica evidenziata, evitando il rimedio estremo dell’interdizione dell’accesso all’Isola dell’Asinara, proprio all’inizio della stagione turistica con gravi ripercussioni per tutti gli operatori del settore e gravi danni per tutta l’economia del territorio, compromettendo la libertà di circolazione e di fruizione di un bene di grande importanza e bellezza sotto il profilo naturalistico, paesaggistico e ambientale;

Dato atto che nell’incontro tenutosi a Cagliari il 7 giugno 2018 nella sede di Egas alla presenza, oltre che del Comune di Porto Torres, di EGAS, di Abbanoa, della Conservatoria delle Coste e dell’Assessorato Regionale all’Industria anzi che avere rassicurazioni in merito alla presa immediata in gestione del servizio idrico integrato sull’isola dell’Asinara da parte di Abbanoa, sono state invece sollevate da parte di EGAS e Abbanoa delle problematiche inerenti il mancato stato di consistenza del sistema idrico -fognario dell’isola dell’Asinara;

Evidenziato che il verbale di consistenza richiesto era già stato predisposto , paradossalmente, dal responsabile del Distretto n.6 di Abbanoa in data 12.01.2009 così come risulta inequivocabilmente dalla nota trasmessa da Abbanoa spa il 25.02.2010, prot. n. sm/su 14843, inviata oltre che al Comune di Porto Torres anche ad altri Enti quali, Provincia di Sassari, Prefettura di Sassari, Conservatoria delle Coste ;

Ravvisato altresì, che le richieste di Abbanoa e Egas di cui all’incontro sopra richiamato, trovano riscontro:

- nello stato di consistenza redatto da Abbanoa già dal 2009;
- nel progetto esecutivo commissionato dal Comitato di Gestione Provvisoria dell’Ente Parco nel 1999, dal titolo “ Interventi per la riorganizzazione del ciclo dell’acqua sull’isola dell’Asinara “ a firma di tre professionisti iscritti all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Sassari, risulta che la rete idrica esistente andava revisionata e che la data delle condotte era, al 1999, ad oltre 30 anni; ad oggi la rete , che ha oltre 50 anni, risulta obsoleta e completamente inadeguata al servizio idrico;

Ritenuto che le richieste di cui sopra siano un pretesto per mascherare il reale scopo di Abbanoa spa che è invece quello di rifiutarsi di prendere in carico il servizio idrico-integrato sull’isola

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

dell'Asinara determinandone, di fatto, l'emergenza (*come ribadito da un caso analogo, dalla sentenza TAR Sardegna 502/2018*);

Ravvisata, pertanto, la necessità ed urgenza che l'autorità amministrativa competente, ovvero EGAS, provveda all'affidamento del servizio e che il gestore unico Abbanoa spa provveda all'immediato ripristino del servizio e all'adozione dei provvedimenti volti a garantire la gestione del servizio idrico integrato sull'isola dell'Asinara

Visti

- L'art. 142 comma 3 del D.Lgs 152/2006 ai sensi del quale “*gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito di cui all'articolo 148, comma 1, svolgono le funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della parte terza del presente decreto.*”
- L'art. 149 bis comma e del D.Lgs 152/2006 ai sensi del quale “*Il soggetto affidatario gestisce il servizio idrico integrato su tutto il territorio degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.*”
- l'art. 152 commi 2 e 3 del D. Lgs 152/2006 ai sensi del quale “*2. Nell'ipotesi di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o dalla convenzione, e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, l'ente di governo dell'ambito interviene tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore, esercitando tutti i poteri ad essa conferiti dalle disposizioni di legge e dalla convenzione. Perdurando l'inadempienza del gestore, e ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca, l'ente di governo dell'ambito, previa diffida, può sostituirsi ad esso provvedendo a far eseguire a terzi le opere, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici. 3. Qualora l'ente di governo dell'ambito non intervenga, o comunque ritardi il proprio intervento, la regione, previa diffida e sentita l'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, esercita i necessari poteri sostitutivi, mediante nomina di un commissario «ad acta». Qualora la regione non adempia entro quarantacinque giorni, i predetti poteri sostitutivi sono esercitati, previa diffida ad adempiere nel termine di venti giorni, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, mediante nomina di un commissario «ad acta».*”
- L'art. 153 comma 1 del D. Lgs 152/2006 ai sensi del quale “*Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell' articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.*” Considerato che l'obbligatorietà dell'adempimento dell'affidamento delle infrastrutture al gestore affinché costui provveda alla sua gestione ed erogazione “*non può essere paralizzata dall'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito nel porre in essere gli adempimenti di sua competenza e segnatamente l'affidamento del servizio al Gestore*” (TAR Sardegna sent .481/2016 del 1.6.2016);

Vista la Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito territoriale ottimale della Sardegna ed il gestore Abbanoa del 22.2.2012 ed in particolare l'art. 44 della medesima ove si prevede che “*In caso di inadempienza grave del Gestore, qualora vengano compromesse la continuità del servizio, l'igiene o la sicurezza pubblica, oppure il servizio non venga eseguito che parzialmente, è facoltà dell'Autorità d'Ambito, in danno del Gestore, provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati all'esecuzione delle attività necessarie, addebitando i relativi oneri al Gestore medesimo. L'Autorità d'Ambito potrà provvedere anche avvalendosi del personale*

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

del Gestore, che ha l'obbligo di mettere a disposizione i mezzi e il personale richiesti dall'Autorità d'Ambito. La sostituzione deve essere preceduta dalla messa in mora con la quale l'Autorità d'Ambito contesta per iscritto al Gestore l'inadempienza riscontrata, intimandogli di rimuovere le cause dell'inadempimento entro un termine proporzionato alla gravità dell'inadempienza."

Rilevato che nelle more del concreto e definitivo affidamento e ripresa in carico del servizio in capo al gestore unico permane la necessità di garantirne l'espletamento;

Ravvisata, pertanto, la necessità ed urgenza che l'ente di Governo provveda ad affidare in via definitiva il servizio al Gestore unico del Servizio Idrico Integrato e che questi provveda all'immediato ripristino del servizio e all'adozione dei provvedimenti, interventi ed attività, volti a garantire la gestione efficiente dei reflui, onde scongiurare il pericolo di sversamenti delle acque reflue e la mancata erogazione dell'acqua idonea all'uso umano, e per scopi irrigui e abbeveraggio degli animali, in considerazione dell'importante presenza faunistica nel territorio in questione, con gravi conseguenze per l'igiene e la sanità pubblica, oltre che sotto il profilo ambientale

Rilevato che l'unico strumento concesso al Comune date le inadempienze nell'espletamento delle funzioni e nella gestione del servizio da parte dei soggetti preposti ed il mancato concreto riscontro a tutte le diffide e richieste di intervento, data la situazione di emergenza igienico sanitaria è quello dell'ordinanza contingibile ed urgente per emergenze sanitarie o di igiene pubblica di carattere locale del Sindaco quale rappresentante della comunità locale, ai sensi dell'art. 50 comma 5 D. Lgs 267/2000 e dell'art. 32. L. 833/1978, nonché dell'art. 117 D. Lgs 112/1998;

Considerato che comunque bisogna assicurare la gestione del servizio idrico integrato nella fase di emergenza sull'isola parco dell'Asinara onde evitare gravi conseguenze sia sotto il profilo igienico sanitario e ambientale che quello economico;

Omessa la comunicazione di avvio di procedimento prevista dall'art. 7 della Legge 241/90 in ragione della contingibilità ed urgenza del presente procedimento assunto per motivazioni di tutela della salute pubblica;

Preso atto della necessità di adottare un provvedimento contingibile ed urgente a preventiva salvaguardia della salute pubblica ai sensi dell'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000

Visti L'art. 32. L. 833/1978 e l'art. 117 D. Lgs 112/1998;

ORDINA

- all'**ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA** in persona del Commissario Straordinario in carica, di esercitare ai sensi dell'art. 152 comma 2 del D. Lgs 152/2006, ed ai sensi dell'art. 44 della Convenzione AATO - Abbanoa tutti i poteri conferiti dalla legge e dalla convenzione medesima per garantire il definitivo affidamento al gestore unico Abbanoa Spa del servizio idrico integrato presso l'Isola dell'Asinara e per assicurare l'adempimento dei propri obblighi da parte del Gestore, ovvero ad esercitare i propri poteri sostitutivi ponendo in essere con immediatezza le attività necessarie
- Alla società **ABBANOVA S.P.A. Via Straullu n. 35 08100 NUORO** in persona del Presidente in carica, in qualità di ente gestore del sistema idrico integrato su tutto il territorio della Sardegna, di prendere in carico tutte le condotte di adduzione e distribuzione della rete idrica e fognaria e degli impianti e infrastrutture connesse e porre in essere tutti gli adempimenti e le attività necessarie per la gestione del Servizio stesso nel territorio dell'Isola dell'Asinara, assicurandone l'erogazione con immediatezza e comunque entro 10 giorni dal ricevimento della presente.
- Alla **REGIONE SARDEGNA**, in persona del Presidente in carica, in caso di perdurante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

inadempienza del Gestore Abbanoa Spa o del l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, ad esercitare i poteri sostitutivi ex art 152 comma 2 D.Lgs 152/2006, mediante nomina di un commissario ad acta.

La presente viene trasmessa altresì al **MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE** ed alla **AUTORITÀ' PER L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS** per l'esercizio dei poteri previsti rispettivamente dagli artt. 152 comma 3 e 161 comma 4 lett. f) e g) del D. Lgs 152/2006 in combinato disposto con l'art. 21 commi 13, 14 e 19 del D. L. 201 del 6.12.2011.

SI AVVISA

In caso di inottemperanza del soggetto gestore si provvederà a promuovere l'intervento sostitutivo, dando atto che gli oneri necessari saranno posti a totale carico di EGAS e della società Abbanoa spa, in solido, nonché a sollecitare l'immediato intervento delle Autorità Amministrative e Giudiziaria competenti;

La presente ordinanza viene inviata anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 328 comma 2 c. p. nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 3 del D. Lgs 198/2009, con avvertimento che in difetto di ottemperanza alla medesima verrà interessata l'Autorità Giudiziaria Penale per l'accertamento di eventuali reati, nonché il Tribunale Amministrativo Regionale, competente per l'accertamento di inadempienze in materia di erogazione di servizi pubblici, nonché per la tutela avverso il silenzio inadempienza, fatta salva ogni altra ulteriore azione di legge, anche per il risarcimento dei danni.

ORDINA ALTRESI'

- Al Dirigente dell'Area Ambiente Tutela del Territorio Urbanistica ed Edilizia privata di questo Comune che, in caso di inottemperanza al presente provvedimento, provveda a dare corso in via sostitutiva alle attività necessarie curando di relazionare in merito agli interventi effettuati ed ai costi sostenuti onde procedere al recupero nei confronti dei soggetti inadempienti.
- Al Dirigente dell'Area Programmazione e bilancio di provvedere alla provvista dei fondi necessari per l'effettuazione degli eventuali interventi sostitutivi, mediante l'istituzione delle opportune scritture contabili.

SI DISPONE

- La notifica del presente provvedimento alla società Abbanoa spa, all'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna in persona del Presidente in carica ed alla Regione Sardegna in persona del Presidente in carica
- Che il presente provvedimento venga trasmesso per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, anche a:

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Autorità' per l'energia elettrica ed il gas;

Regione Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente,

ARPAS - Dipartimento Provinciale di Sassari,

Provincia di Sassari - Settore Ambiente,

Sig. Prefetto di Sassari

ASL di Sassari - Servizio Igiene e Sanità Pubblica,

Ente Parco Nazionale dell'Isola dell'Asinara,

Procura della Repubblica di Sassari,

Comando della polizia Locale.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO